



Il Presidente della Regione

SEZIONE 20

Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività dei parchi zoologici

1. Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemologica da COVID-19”;
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
- D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del 29 aprile 2020.

Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 17) al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (in primis, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24 aprile 2020) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nelle attività dei parchi zoologici.



Il Presidente della Regione

2. Misure organizzative di carattere generale.

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari e/o gestori di parchi zoologici:

Nello specifico:

- bisogna predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
- è necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti del parco;
- bisogna privilegiare l'accesso ai parchi tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di quattordici giorni;
- può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5° C. In alternativa è bene sia fornita l'informazione al cliente che, in caso di febbre e/o sintomi respiratori, sarà invitato a rivolgersi al proprio medico;
- è possibile dotare la postazione dedicata alla cassa di barriere fisiche (ad esempio, schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
- bisogna riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; il predetto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- il parco deve essere dotato di recinzione delle aree attrezzate e creazione di varchi pedonali con tornelli e contapersone o strutture similari. Invece, per quanto concerne i varchi auto, si deve prevedere una postazione di controllo per il conteggio degli autoveicoli che accedono. In tal modo, sarà possibile contingentare il numero delle presenze in funzione delle dimensioni dell'area attrezzata;
- è fondamentale che gli accessi avvengano in modo ordinato, in modo da prevenire assembramenti;
- i giardini zoologici svolgono le loro attività principali in ampi luoghi all'aperto, con naturale ricambio di aria e tutte le attività di percorsi in auto devono essere effettuati senza che i clienti abbiano contatti con gli animali durante il percorso;
- rimane valido il divieto assoluto di somministrazione di alimenti agli animali durante la visita del parco.
- le aree al chiuso devono essere supportate da idonei sistemi di climatizzazione sottoposti a periodica igienizzazione, con accessi limitati al fine di garantire il distanziamento fisico di almeno 1 metro ed all'interno devono essere stabiliti degli specifici percorsi con indicazione delle distanze interpersonali tramite segnaletica orizzontale;



Il Presidente della Regione

- le aree visitabili tramite “trenini” dovranno garantire un accesso in ogni vagone al singolo nucleo familiare, intervallando i vagoni con carrozze non utilizzate. I trenini dovranno essere igienizzati a conclusione di ogni singolo percorso visita;
- i percorsi pedonali devono essere di almeno due metri con doppio senso di percorrenza e segnaletica che ne garantisca una percorrenza idonea evitando situazioni di assembramento o scontro tra passanti, oppure di un metro in caso di senso di percorrenza unico;
- le distanze interpersonali sono derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare;
- le attività di interazione con il pubblico (talk, attività educative, tour guidati, etc.) dovranno evitare assembramenti, garantire la distanza sociale mediante riduzione numero dei partecipanti ed eventuale adozione di dispositivi tecnologici (tipo audioguide) che saranno oggetti di specifica igienizzazione dopo ogni utilizzo;
- sono vietate tutte le aree destinate ad attività ludico sportive, le aree gioco per bambini ed i parchi divertimento che non consentono il prescritto distanziamento sociale e possono dar luogo ad assembramenti;
- garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni e dei servizi igienici. All’ingresso delle aree adibite a servizi igienici e aree comuni, deve essere messa a disposizione dei clienti una dotazione di disinfettanti per l’igiene delle mani in modo da detergersi prima dell’utilizzo dei servizi e all’uscita;
- è importante istituire una figura (o più figure) addetta ai controlli all’interno ed alla sensibilizzazione degli utenti, al fine di evitare assembramenti numerosi, comportamenti che mettano a rischio la salute propria e degli altri utenti, diffusione di locandine con “buone pratiche”, etc..

Deve essere istituita una figura (o più figure) addetta ai controlli all’interno ed alla sensibilizzazione degli utenti, al fine di evitare assembramenti numerosi, nonché comportamenti che mettano a rischio la salute propria e degli altri utenti. Tale personale, non potendo svolgere funzioni di pubblico ufficiale, può soltanto invitare gli utenti al rispetto delle norme e, in caso di persistenza di comportamenti scorretti, deve essere coadiuvato dalle forze dell’ordine.

Una particolare attenzione deve essere rivolta alla vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini.

Sono, in ogni caso, vietate tutte le attività di animazione (feste, balli di gruppo, merende collettive etc.), che favoriscano assembramenti di persone. Nel caso di accertata presenza di una persona con Covid-19 all’interno del parco, si procede al suo allontanamento, nonché alla pulizia ed alla sanificazione del parco secondo le disposizioni del Ministero della Salute.

Inoltre, bisogna adottare i seguenti comportamenti igienico-sanitari:

- l’obbligo di non accedere al parco zoologico in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici;
- l’obbligo di distanziamento sociale di almeno un metro, nel corso di ogni permanenza;



Il Presidente della Regione

- coloro che passeggiano dovranno avere cura di osservare le misure di distanziamento sociale;
- bisogna rispettare il distanziamento sociale in ogni circostanza, anche durante l'utilizzo di servizi igienici;
- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, se opportuno, anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
- garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento ticket e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l'apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento in funzione dell'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura senza l'uso delle mani;
- se ritenuto necessario, può essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l'afflusso contemporaneo di molte persone, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5° C;
- è necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine;
- riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l'attività dovrà essere di almeno due metri;
- garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno un metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l'utilizzo a nuclei familiari o conviventi;



Il Presidente della Regione

- in considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati;
- garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico;
- le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata;
- con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di deterzione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti;
- per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonché per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche Sezioni 1), 2) e 16) del presente Allegato.

3. Informazione e comunicazione.

In virtù dell'importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei clienti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione deve essere garantita l'adozione di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte alla clientela sulle regole di accesso e comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;



Il Presidente della Regione

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, ecc.);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di corretto comportamento.

Tra gli strumenti di comunicazione, si raccomanda l'affissione di cartelli in posizione ben visibile indicanti i punti salienti (distanziamento interpersonale, lavaggio delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere all'interno del parco e nei vari ambienti). I cartelli rivolti alla clientela dovranno essere sia in italiano che in lingua inglese.

4. Dispositivi di protezione individuali.

I clienti devono rispettare le regole attive per tutta la popolazione riguardo l'uso dei previsti DPI.

Il personale dipendente essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) alcuni dei quali comuni a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di mansione svolta.

Tutti gli operatori dovranno avere a disposizione i DPI come individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi dell'azienda. Qualora non sia possibile adottare soluzioni organizzative che consentano il rispetto della distanza interpersonale (almeno un metro tra una persona ed un'altra o la distanza più ampia definita da eventuali ordinanze dell'autorità locale) è comunque necessario l'uso delle mascherine conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Per quanto riguarda il personale addetto alla manipolazione e produzione degli alimenti si fa riferimento a quanto indicato nel citato Protocollo alimenti.

In particolare, l'impresa, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa la clientela circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei parchi stessi, appositi fogli informativi.

Per quanto concerne il personale addetto alle attività di ufficio, l'individuazione dei DPI da usare e delle specifiche regole d'uso devono essere stabilite dal RSPP, sulla base di una specifica valutazione del rischio che tenga conto del livello di promiscuità collegata ad ogni situazione lavorativa.

Ciascun lavoratore deve ricevere formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei DPI e, pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute. Ciascun lavoratore dovrà custodire i propri DPI senza apportare modifiche agli stessi e dovrà segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente.

Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati. Anche se coperte dai guanti, le mani non devono entrare a contatto con bocca, naso e occhi.



Il Presidente della Regione

Si ricorda che il lavaggio molto frequente delle mani da parte dell'operatore appare la procedura più semplice e idonea a mantenere un buon livello igienico.

Le mascherine ed il disinfettante per superfici devono essere disponibili per i clienti che ne facciano richiesta. Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati dai clienti, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti che consentano di gettare il rifiuto senza toccare il contenitore stesso. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto.

Sussiste l'obbligo di fornire alla clientela guanti monouso nelle situazioni in cui siano ritenuti necessari e/o opportuni.

5. Le misure da adottare a favore del personale dipendente.

Per quanto concerne le modalità di ingresso in azienda dei dipendenti, vi è la facoltà, ove ritenuto necessario, di procedere alla misurazione della temperatura per accedere in azienda, ma il datore di lavoro è tenuto ad informare tutto il personale relativamente all'obbligo di astensione dal lavoro in caso di infezione respiratoria e/o febbre (cioè, temperatura superiore ai 37,5°C).

Deve essere garantita la rigorosa applicazione del principio di astensione dal lavoro del personale che accusi sintomatologia compatibile con malattie trasmissibili con alimenti (Regolamento (CE) 852/2004) e, in ottemperanza alle indicazioni per fronteggiare l'epidemia SARS CoV-2, sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre (temperatura superiore ai 37,5°C). In questo caso è necessaria la segnalazione al medico del lavoro competente e al medico di medicina generale.

L'ingresso in azienda di lavoratori precedentemente risultati positivi all'infezione Covid-19S può avvenire soltanto a seguito della presentazione della certificazione medica di accertata guarigione virologica.

Gli spostamenti all'interno dell'azienda devono essere limitati al minimo indispensabile secondo le diverse mansioni e nel rispetto delle indicazioni aziendali, dunque, laddove il datore di lavoro ravvisasse l'urgenza e la necessità di effettuare riunioni, la partecipazione dei dipendenti dovrà essere ridotta allo stretto indispensabile e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali prima e dopo lo svolgimento della stessa.

Il datore di lavoro deve formare ed informare il proprio personale, mediante appositi programmi di formazione che includano il presente protocollo di sicurezza e le eventuali procedure aziendali organizzative interne.

È necessaria la periodica igiene delle mani attraverso l'utilizzo di acqua e sapone per almeno 60 secondi o attraverso l'utilizzo di gel alcolici. Dopo aver lavato le mani con acqua e sapone è necessario asciugarle accuratamente. I gel alcolici per l'igiene delle mani devono essere utilizzati periodicamente, anche in caso di impiego dei guanti, per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.

Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella struttura, deve rispettare rigorosamente le misure indicate nel presente protocollo di sicurezza.



Il Presidente della Regione

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).

6. La biglietteria e gli ingressi.

Sussiste l'obbligo di adottare idonee misure di contingentamento degli ingressi e di vigilanza degli accessi.

A tal fine, si deve individuare il numero giornaliero massimo di visitatori che possono essere contemporaneamente presenti alle dimensioni del parco, per garantire il distanziamento interpersonale ed evitare gli assembramenti.

Gli uffici della biglietteria devono essere separati dagli ospiti con vetro/plexiglas. A lato della biglietteria, bisogna mettere a disposizione gel igienizzante per i clienti.

Devono essere predisposti percorsi separati e obbligati per l'entrata e l'uscita dal parco e, ove possibile, i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita devono essere modificati per permetterne l'apertura senza l'uso delle mani.

7. I servizi igienici.

L'ingresso ai servizi igienici avviene in modalità contingentata in relazione alla capienza effettuando la fila all'esterno, nel rispetto delle regole di distanziamento interpersonale.

Le attività di pulizia e disinfezione dei servizi igienici vengono effettuate con prodotti adeguati, in orari prestabiliti e programmati secondo un protocollo specifico che andrà redatto tenendo in considerazione l'utilizzo e la frequentazione dei locali.

All'esterno dei servizi igienici devono essere posizionate postazioni con dispenser di gel igienizzante, oltre al normale sapone già presente all'interno dei bagni.

8. Le aree comuni.

I tavoli, le sedie e le panchine devono essere posizionati nel rispetto delle regole di distanziamento interpersonale.

Le attività di pulizia e disinfezione dei tavoli e delle sedute devono essere effettuate con prodotti adeguati, secondo il programma di intervento che deve essere redatto tenendo in considerazione la frequenza di utilizzo.



Il Presidente della Regione

Al fine di garantire la distanza interpersonale e il divieto di assembramenti dovranno essere affissi appositi cartelli informativi anche nelle aree comuni, posizionati in luoghi ben visibili.

Le aree all'aperto della struttura devono essere pulite in modo continuativo.

I bidoni dei rifiuti devono essere svuotati giornalmente e disinfettati nei punti di contatto (aperture).

Le superfici di possibile contatto delle aree esterne (panchine ed altre sedute, corrimano, giochi, ed arredi in genere) devono essere disinfettate giornalmente.

9. Le attrazioni.

L'accesso alle attrazioni ed ai giochi meccanici deve avvenire nel rispetto delle regole di distanziamento interpersonale di almeno un metro, pur non separando i singoli nuclei familiari, attraverso metodologie adatte alle diverse situazioni.

Si deve favorire ed incentivare il più possibile l'acquisto di biglietto online allo scopo di rendere residuale l'acquisto alla biglietteria del parco, che avverrà con percorso obbligato che preveda il rispetto della distanza sociale (anche attraverso installazione di apposita cartellonistica e/o segnaletica orizzontale).

Prima dell'ingresso all'attrazione, l'utente deve disinfettarsi le mani, usando l'erogatore di gel idroalcolico messo a disposizione all'entrata di ogni attrazione e, qualora ritenuti necessari per particolari attività che lo richiedano, dovrà indossare guanti monouso forniti anch'essi al punto di accesso dell'attrazione.

Le attività di pulizia e disinfezione delle attrazioni devono essere effettuate con prodotti adeguati, secondo un protocollo specifico che andrà redatto tenendo in considerazione la frequenza di utilizzo e le caratteristiche delle attrazioni stesse.

10. Le aree giochi.

Le attività di svago e di animazione sono sospese o riorganizzate e previste in piccoli gruppi con spazi ed orari, in modo da permettere il distanziamento. Sono eliminate le iniziative che potrebbero portare a potenziali assembramenti.

Le aree gioco per bambini all'aperto vanno delimitate ed individuate, indicando il numero massimo di bambini consentiti all'interno dell'area. I bambini sono soggetti alla vigilanza dei genitori per il rispetto delle indicazioni previste.

Negli eventuali locali al chiuso delle aree gioco, le aree devono essere pulite e accuratamente disinfettate quotidianamente, o, comunque, prima dell'utilizzo ove non quotidiano.

Le attrezzature delle aree gioco devono essere pulite e disinfettate quotidianamente.



Il Presidente della Regione

Il personale che è a contatto con i bambini deve avvisare senza ritardo la direzione ed i genitori, ogni qual volta noti qualsiasi sintomo di sofferenza respiratoria.

11. Negozi e noleggi.

Trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni contenute nel protocollo di sicurezza concernente la vendita al dettaglio in posti fissi, contenuto nella Sezione 10) del presente Allegato.

In caso di noleggio di armadietti, si deve provvedere alla disinfezione delle chiavi tra un cliente e l'altro.

Qualora si noleggiino attrezzature da utilizzare all'interno del parco, devono essere pulite e disinfettate ad ogni cambio di utilizzatore.

12. Spettacoli e attività di interazione con il pubblico – attività didattiche.

Fermo restando che occorre fare riferimento alla specifica disciplina vigente in materia di misure anticovid per le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, anche in relazione alla sospensione delle stesse, è vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti, quali intrattenimenti danzanti e gli eventi musicali, con la sola eccezione di quelli esclusivamente di "ascolto" con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale.

Trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni contenute nel protocollo di sicurezza concernente i cinema e gli spettacoli, contenuto nella Sezione 24) del presente Allegato.

Nelle fasi di ingresso e uscita dalle aree spettacolo si devono adottare procedure capaci di evitare assembramenti, meglio se attraverso percorsi separati.

Le attività di interazione con il pubblico (*meet&greet, talk, feeding time*, attività educative, tour guidati, etc.) devono garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale (pur non separando i singoli nuclei familiari), mediante la riduzione del numero dei partecipanti, eventuale adozione di linee di demarcazione degli spazi di seduta ed eventuale adozione di dispositivi tecnologici (ad esempio, audio guide: in tal caso, si devono usare cuffie usa e getta).

13. Le aree non aperte al pubblico.

Ogni operatore deve tenere pulita la propria postazione e provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia dei piani di lavoro e delle attrezzature (ad esempio: telefono, tastiera, mouse, schermo *touch*, pos, penne, matite, spillatrici) con adeguati detergenti a base alcolica. Allo scopo di agevolare lo svolgimento e l'efficacia di tale operazione, è opportuno rimuovere dal piano di lavoro tutti gli oggetti non indispensabili.

Si raccomanda una ventilazione adeguata dei locali.



Il Presidente della Regione

È necessario affiggere all'ingresso degli uffici *dépliant* informativi e cartelli in luogo ben visibile con le misure di prevenzione igienico sanitaria.

Per quanto possibile, deve essere limitato l'accesso all'interno degli uffici da parte di esterni/fornitori/clienti. Ove sia necessario l'accesso a detti ambienti di fornitori, visitatori e clienti deve avvenire rispettando le regole del distanziamento o con i DPI necessari.

È obbligatorio che il personale presente adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare in relazione all'igiene delle mani e a tal fine l'azienda mette a disposizione idonei dispenser di gel idroalcolico per le mani.

Inoltre, per quanto riguarda spogliatoi e magazzini, è necessario che:

- prima di accedere allo spogliatoio il personale autorizzato si lavi e igienizzi le mani;
- al fine di evitare l'eccessivo affollamento dello spogliatoio, siano previsti eventuali turnazioni o intervalli nell'utilizzo;
- gli indumenti e/o gli effetti personali siano obbligatoriamente riposti negli armadietti personali;

La ventilazione di questi locali non è obbligatoria, ma raccomandata, ove possibile.

Di deve procedere all'utilizzo ed alla disinfezione delle attrezzature e dei mezzi. In particolare, prima e dopo l'utilizzo di una qualsiasi attrezzatura o mezzo si deve procedere alla disinfezione delle superfici a contatto con le mani attraverso un disinfettante a base alcolica o di ipoclorito di sodio.

14. I servizi di ristorazione e bar.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo l'attività di ristorazione e bar all'interno dei parchi avventura soggiacciono alle disposizioni contenute nelle Sezioni 1) e 2) del presente Allegato.

In caso di consumo di bevande o pasti in aree pubbliche, devono essere osservate scrupolosamente le disposizioni relative alle distanze di sicurezza, avendo cura di pulire le attrezzature da eventuali residui e di gettare la spazzatura negli appositi contenitori per i rifiuti.

Nello specifico si evidenziano i seguenti obblighi, già oggetto delle Sezioni 1) e 2) del presente Allegato:

- gli utenti dovranno consumare i pasti in tavoli che consentano il distanziamento sociale di almeno un metro dagli altri avventori. Per favorire il distanziamento, possono essere utilizzate per la somministrazione altre aree del parco, normalmente destinate ad altri usi.
- è vietata la modalità di somministrazione buffet a self-service con alimenti esposti;
- devono essere utilizzati condimenti, salse, pane, cracker, grissini in confezioni monodose. In alternativa questi alimenti potranno essere somministrati ai singoli consumatori/clienti, in monoporzione non confezionata, ma servita direttamente;



Il Presidente della Regione

- è obbligatorio l'uso delle mascherine da parte degli addetti alla distribuzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.

Ove sussistano le condizioni logistiche volte ad evitare assembramenti ed assicurare il mantenimento della distanza interpersonale, può essere effettuata la selezione di cibi esposti, a condizione che i prodotti in visione siano completamente protetti e distanziati dai clienti ed il servizio di preparazione dei piatti.

Il flusso della clientela nella sala deve essere gestito garantendo il distanziamento interpersonale e evitando di produrre assembramenti; pertanto rimane preferibile il servizio ai tavoli.

Ove possibile, deve essere incentivato il servizio di asporto, da gestire individuando percorsi differenziati, allo scopo di non creare assembramenti.

I bagni a disposizione dei clienti sono dotati di prodotti igienizzanti per il lavaggio delle mani e dispenser di gel idroalcolico per la disinfezione delle mani. L'accesso ai servizi igienici dovrà avvenire evitando assembramenti.

In ogni caso, è necessario garantire il distanziamento nei punti di ristoro e realizzare aree per consumazione distinte da quelle di dispensa. Le modalità di attuazione di queste prescrizioni devono essere affidate alla predisposizione di un piano a cura dei gestori che tenga conto delle peculiarità dei punti ristoro (per esempio, previsione di dispenser di ticket per la definizione dei turni, distanziamento della cassa dai banchi per la dispensa dei prodotti e dai luoghi di consumo, etc.).

15. Le attività di vendita di merchandising e/o souvenir, etc..

Per quanto riguarda le attività di vendita di merchandising e/o souvenir, etc. all'interno dei parchi avventura, si rinvia espressamente alle indicazioni specifiche per il settore commercio al dettaglio in sede fissa previste dalla Sezione 10) del presente Allegato.